Dallo Sviluppo economico un formulario online per lo statuto. Doppia iscrizione in Cdc

## Start-up innovative senza notaio

Modulo standard al registro imprese per costituire la srl

## DI MARCO OTTAVIANO

a start-up «dribbla» il notaio. Grazie alla compilazione di un modello standard sarà possibile procedere alla costituzione di una «start up» innovativa avente la forma giuridica di so-cietà a responsabilità limitata (non semplificata o ad un euro) senza l'intervento notarile. Gli atti potranno essere redatti di-rettamente dai soci della startup, oppure avvalendosi dell'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio camerale autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all'iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all'apposizione dell'ultima firma. Il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, ha firmato il 18 febbraio 2016 il decreto che introduce la possibilità di costituire una startup innovativa (articolo 25 del decreto-legge 179/2012

decreto-legge 179/2012
e successive modificazioni) mediante un modello
standard tipizzato con firma
digitale, ferma restando
la possibilità
di costituire
la società per
atto pubblico.
Il decreto MiSe (i
cui contenuti erano
stati anticipati da Ita-

liaOggi il 20 ottobre 2015) è attuativo dell'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge n. 3/2015 (noto come Investimet compact), convertito nella legge n. 33/2015. Con esso si aggiunge un altro importante tassello che facilita la nascita delle start-up innovative.

MODELLO START UP ELETTRONICI. I contratti di società a responsabilità limitata, avente per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese delle start up, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori nel caso di società pluripersonale o dall'unico sottoscrittore nel caso di società unipersonale. L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica ed è necessaria l'impronta digitale da ciascun sottoscrittore. L'atto senza l'impronta digitale di ciascun sotto-scrittore non è iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese. In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione deve concludersi entro dieci giorni dal momento della prima sottoscrizione. Non

Costituzione di una start-up senza il notaio

La forma giuridica

Grazie alla compilazione di un modello standard sarà possibile costituire gratis una start up innovativa come srl (non semplificata o ad un euro).

Potranno essere redatti direttamente dai soci della start-up o supplementa dell'officia del Pari

mente dai soci della start-up o avvalendosi dell'ufficio del Registro imprese.

L'iscrizione della start up nella

L'iscrizione della start up nella sezione speciale del registro imprese è subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della sri nella sezione ordinaria.

è richiesta alcuna autentica delle sottoscrizioni.

DOPPIA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE. L'avvio del procedimento di iscrizione della start up nella sezione speciale del registro imprese è subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria

dell'istituto came-

rale, che ne costitui-

sce il presupposto. Il documento informatico standard (contenente atto costitutivo e/o statuto) dovrà essere presentato per l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese, entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione. L'ufficio del registro imprese verifica tutti i requisiti richiesti.

In caso di esito positivo delle verifiche, l'ufficio camerale provvederà all'iscrizione provvisoria, entro 10 giorni dalla data di protocollo, del deposito nella sezione ordinaria del registro imprese, con la dicitura aggiuntiva «start up co-stituita a norma dell'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015 n. 33, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso d'iscrizione nella sezione speciale». Al momento dell'iscrizione nella sezione speciale, l'ufficio del Registro imprese dovrà eliminare la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso d'iscrizione nella sezione speciale».